

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 17/12/2018

Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Presente

Rappresentanti degli Studenti:

Sig. Andrea Uriel De Siena Presente

Sig. Renato Onorato Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente

Prof. Alessandro Fioretti Presente

Prof. Pasqualino Maddalena Presente

Prof. Riccardo Martina Presente

Prof. Giovanni Miano Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Ornella Montanari Presente

Prof.ssa Maria Rosaria Tine' Assente

Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Adjunto al Rettore - Prof. Arturo De Vivo.

GRANDI PROGETTI DI ATENEO
PROGRAMMAZ. STRATEG. E PIANO TRIENNALE
AFFARI GENERALI
CONTABILITÀ Area 1
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
RIP. AFFARI GENERALI
RIP. BILANCIO, FIN. E SVIL.

OMISSIS

5) SPESE A CARICO DEL BILANCIO UNIVERSITARIO

Deliberazione n. 041 del 17/12/2018

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018 relativo alla costituzione di Centri di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria

4.0 - proposta progettuale “COMPETENCE CENTER INDUSTRY 4.0 Campania/Puglia – proposta di costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MediTech”.

L'Ufficio Grandi Progetti di Ateneo, Programmazione Strategica e Piano Triennale ha predisposto la seguente relazione:

“Come è noto con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018 è stato approvato l'avviso relativo alla costituzione di Centri di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0.

Tale avviso prevede che per poter beneficiare delle agevolazioni previste per la costituzione dei centri di competenza questi ultimi devono costituirsi sotto forma di partenariato pubblico – privato e il partenariato privato deve essere selezionato dal partenariato pubblico.

Al fine di costituire il partenariato pubblico-privato è stato sottoscritto un accordo tra pubbliche amministrazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 tra i seguenti enti nominando soggetto Capofila – Proponente l'Ateneo Federico II:

- Università degli Studi di Napoli Federico II
- Università degli Studi di Salerno
- Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
- Università degli Studi di Napoli Parthenope,
- Università degli Studi del Sannio,
- Politecnico di Bari
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
- Università del Salento
- Regione Campania
- Regione Puglia

In base all'accordo su menzionato l'Ateneo Federico II è stato identificato come soggetto capofila e gli è stato conferito il mandato di porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie per selezionare i partner privati mediante una procedura di evidenza pubblica.

Pertanto, con Decreto del Direttore Generale n. 308 del 28 marzo 2018 è stata emanata la manifestazione di interesse per la selezione dei partner privati nel partenariato pubblico-privato finalizzato alla costituzione di un centro di competenza ad alta specializzazione nelle tecnologie “Industria 4.0”.

I partner privati sono stati selezionati da una apposita Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale n. 388 del 16 aprile 2018 e l'elenco dei partner selezionati è stato pubblicato sul sito dell'Ateneo.

Dopo la selezione del partenariato privato l'Ateneo Federico II in qualità di soggetto capofila/proponente ha presentato in data 30 aprile 2018 il progetto per la costituzione del Centro di Competenza Industria 4.0 Campania/Puglia al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il progetto si è classificato al 6° posto con un punteggio di 7 ed è stata ammesso alla fase di negoziazione.

La fase di negoziazione si è conclusa in data 4 dicembre 2018 e il professore Piero Salatino, responsabile scientifico della progetto in argomento, si è impegnato a costituire nel più breve tempo possibile il centro di competenza e inoltre ha trasmesso con mail del 9 dicembre 2018 la versione finale dello Statuto per la costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MediTech” (allegato 1 e 2).

Si rappresenta, infine, così come descritto nella bozza di Statuto la durata del Consorzio è fissata in anni 25 (venticinque) dalla sua costituzione, la quota dei consorziati ordinari al fondo consortile è pari a € 30.000,00 e inoltre per i consorziati pubblici è previsto un versamento una tantum per lo startup del costituendo consorzio “MedITech” per un importo pari a € 50.000,00.

Si chiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare la partecipazione dell’Ateneo alla costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MedITech”;
- di approvare l’allegato testo dello Statuto per la costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MedITech”;
- a conferire al Rettore ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell’allegato testo di Statuto, purché più favorevoli per l’Ateneo necessari alla costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MedITech”;
- di autorizzare il versamento del contributo pari a € 30.000,00 per la costituzione del Fondo Consortile ai sensi dell’articolo 5 della bozza dello Statuto del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “MedITech”;
- di autorizzare il versamento una tantum per lo startup del costituendo consorzio “MedITech” per un importo pari a € 50.000,00.”

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **vista** la documentazione trasmessa;
- **vista** la delibera del Senato Accademico n. 5 in data odierna,

d e l i b e r a

- ❖ di **AUTORIZZARE** la partecipazione dell’Ateneo alla costituzione del Centro di Competenza a elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0 denominato “CONSORZIO MedITech – Mediterranean Competence Centre 4 Innovation”;
- ❖ di **APPROVARE** l’allegato testo dello Statuto per la costituzione del predetto Centro di Competenza;
- ❖ di **CONFERIRE** al Rettore ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell’allegato testo di Statuto, purché più favorevoli per l’Ateneo, necessari alla costituzione del Centro di Competenza di cui trattasi;
- ❖ di **AUTORIZZARE** il versamento del contributo pari a € 30.000,00 per la costituzione del Fondo Consortile ai sensi dell’articolo 5 della bozza dello Statuto del Centro di Competenza “MedITech”;
- ❖ di **AUTORIZZARE** il versamento una tantum per lo *startup* del costituendo consorzio “MedITech” per un importo pari a € 50.000,00.


La spesa troverà copertura a seguito di variazione di budget.

OMISSIS

Il Segretario
Francesco BELLO

Il Presidente
Gaetano MANFREDI

Il presente estratto è conforme all'originale
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali
Il Capo dell'Ufficio

Dott.ssa Carmela BALZANO




Articolo 1 - Denominazione

E' costituito, a norma degli artt.2602 e ss. e 2612 e ss. del codice civile un consorzio con attività esterna denominato:

"CONSORZIO MEDITECH - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation"

in breve:

"CONSORZIO MEDITECH"

in appresso, il "Consorzio".

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art.3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017, n. 214, deve essere:

- partecipato sia da soggetti giuridici pubblici sia da soggetti giuridici privati, questi ultimi selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa;
- partecipato da partner pubblici in numero non superiore al 50 per cento dei partner complessivi;
- partecipato da consorziati con stabile organizzazione in Italia che posseggano i requisiti espressamente previsti rispettivamente agli artt.4 e 5 del succitato Decreto per la categoria di rispettiva appartenenza;
- senza scopo di lucro, con divieto di distribuzione di utili ai propri consorziati sotto qualsiasi forma.

Articolo 2 - Sede

Il Consorzio ha sede principale in Napoli e sede secondaria in Bari.

Articolo 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata in anni 25 (venticinque) dalla sua costituzione. Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi con la maggioranza qualificata dei **due terzi dei consorziati ordinari** di cui all'art. 6 del presente statuto e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici.

Articolo 4 - Oggetto del Consorzio

Il Consorzio non ha scopo di lucro e agisce nell'esclusivo interesse dei consorziati costituendo lo strumento comune degli stessi per l'attuazione di un programma di attività finalizzato alla erogazione, nella veste di centro di competenza ad alta specializzazione, dei seguenti servizi:

- a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;
- b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;

c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

Il Consorzio, esclusivamente in via strumentale al conseguimento dell'oggetto consortile e nel rispetto delle normative vigenti, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili, ivi comprese, fra le altre, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, industriali.

Il Consorzio, inoltre, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun consorziato.

I consorziati possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo del consorzio di cui al presente articolo, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati nei successive articoli 27, 28 e 29.

Non avendo scopo di lucro, il Consorzio non può distribuire utili ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nell'attività del Consorzio entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine, gli utili saranno accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nel sopra descritto oggetto del Consorzio.

Articolo 5 - Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

a) dal contributo versato da ciascun Consorziato ordinario all'atto della costituzione del Consorzio, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), per un importo complessivo pari a Euro 1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila);

b) dai beni acquistati con l'impiego dei contributi.

Tutte le decisioni che riguardano la composizione del fondo consortile, ivi compreso il suo eventuale reintegro in caso di perdite, sono di competenza dell'Assemblea dei Consorziati.

Il Fondo Consortile è suddiviso in un numero di quote uguali fra loro e pari al numero dei consorziati ordinari.

Le Università consorziate, in conformità a quanto previsto nella rispettiva normativa interna, concorrono al ripianamento di eventuali perdite di esercizio unicamente nei limiti del contributo versato all'atto della costituzione del consorzio.

Articolo 6 - Consorziati, quote di partecipazione e intrasferibilità

6.1 Consorziati ordinari

Il Consorzio è costituito da Consorziati ordinari. Ciascun consorziato ordinario possiede una quota di partecipazione al Consorzio e partecipa all'assemblea con diritto di voto.

Sono consorziati ordinari:

a) Soggetti Pubblici:



1. Università degli Studi di Napoli Federico II (Capofila);
2. Università degli Studi di Salerno;
3. Università degli Studi di Napoli Parthenope;
4. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
5. Università degli Studi del Sannio;
6. Politecnico di Bari;
7. Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
8. Università del Salento.

b) Soggetti Privati: possono partecipare al Consorzio soltanto le imprese selezionate mediante l'avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la selezione dei partner privati nel partenariato pubblico-privato" emanato con Decreto del Direttore Generale della Università degli Studi di Napoli Federico II n.308 del 28 marzo 2018. Queste sono suddivise nei seguenti settori produttivi:

- b.1) Aerospazio
- b.2) Automotive
- b.3) Ferroviario
- b.4) Cantieristica Navale
- b.5) Agroalimentare
- b.6) Farmaceutico/Salute
- b.7) Costruzioni Edili e Civili
- b.8) Energia
- b.9) ICT & Services

La suddetta composizione dei consorziati non può essere modificata, non essendo consentito il trasferimento a qualsiasi titolo o la cessione delle quote di partecipazione al Consorzio entro i primi otto anni di attività del consorzio, di cui i primi tre sono legati al finanziamento e i successivi cinque sono relativi ai vincoli relativi alla stabile organizzazione.

Rimane ferma la necessità della verifica in capo al cessionario a qualsiasi titolo dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 23 del presente statuto; tale verifica è in ogni caso implicita e imprescindibile anche se non espressamente richiamata.

6.2 Soggetti Aderenti

Mediante l'avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la selezione dei partner privati nel partenariato pubblico-privato" emanato con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli studi di Napoli Federico II n.308 del 28 marzo 2018 sono stati selezionati i Soggetti aderenti al Consorzio.

I Soggetti aderenti versano una quota annuale di adesione, stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, e partecipano all'assemblea senza diritto di voto.

6.3 Soggetti Sostenitori

Sono Soggetti Sostenitori:

Soggetti privati, Enti Pubblici, Associazioni di categoria o associazioni portatrici di interessi o altre imprese la cui richiesta sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

La Regione Campania e la Regione Puglia sono Soggetti sostenitori di diritto.

I Soggetti sostenitori sono esonerati dal versamento di quote e partecipano alle assemblee in qualità di uditori.

Articolo 7 - Obblighi dei Consorziati ordinari e dei Soggetti aderenti e sostenitori

Ciascun Consorziato ordinario è obbligato:

- a) al versamento della quota di costituzione del fondo consortile di cui all'art.5 del presente statuto;
- b) al versamento di una quota annuale di contribuzione, stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, che definisce, per i Consorziati ordinari privati, la parte di contribuzione in denaro e la parte di contribuzione in natura;
- c) se soggetto pubblico, a contribuire in natura mediante esclusivo apporto di opera scientifica nell'ambito del programma di attività del centro di competenza per i progetti presentati, secondo un importo determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in misura percentuale alle attività progettuali svolte dal consorzio;
- d) alla pronta comunicazione al Presidente del Consorzio di:
 - ogni sostanziale variazione del proprio assetto istituzionale;
 - qualsivoglia deliberazione dei propri organi aventi impatto sull'attività del Consorzio.

I Consorziati ordinari pubblici non dovranno corrispondere contributi in danaro, ulteriori rispetto a quello indicato al comma precedente lett.a), fatta eccezione per un importo straordinario una tantum, nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti per lo startup del progetto del costituendo CONSORZIO MEDITECH - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Per il primo triennio le quote di cui al precedente comma 1 sono stabilite come segue:

- Conferimenti annui in denaro:
 - Consorziati ordinari privati – Euro 10.000,00 (diecimila)
- Conferimenti annui in natura:
 - Consorziati ordinari pubblici – per attività in natura corrispondenti ad un valore di Euro 70.000,00 (settantamila)
 - Consorziati ordinari privati – per attività in natura corrispondenti ad un valore di Euro 10.000,00 (diecimila)

Ciascun Soggetto aderente è obbligato al versamento di una quota annuale di adesione, stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Per il primo triennio la quota annuale di adesione è stabilita in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Tutti i Consorziati ordinari, i Soggetti aderenti e i Soggetti sostenitori sono in ogni caso obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili.



Il Consorzio può assumere obbligazioni solo in nome e per conto proprio e mai per conto dei singoli Consorziati ordinari o Soggetti aderenti o Soggetti sostenitori, i quali saranno esclusi da ogni responsabilità per obbligazioni assunte dal Consorzio.

Il Consorziato ordinario o il Soggetto aderente o il Soggetto sostenitore che risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti, sarà oggetto di provvedimento di esclusione, con la procedura specificata nel successivo art.24.

I Consorziati ordinari, i Soggetti aderenti e i Soggetti sostenitori possono accedere alle prestazioni del Consorzio a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio dei revisori.

Articolo 9 - Assemblea e sue competenze

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Consorziati; ad essa partecipano i rappresentanti legali pro-tempore di tutti i consorziati o loro delegati.

Il diritto di voto è riservato ai consorziati ordinari. Ogni Consorziato ordinario ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea, con le modalità di cui al presente statuto, delibera in merito a:

- a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente [e del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione] e dei membri del Collegio dei revisori;
- b) la proroga della durata del Consorzio;
- c) il versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e reintegro dello stesso in caso di perdite;
- d) l'approvazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, del budget annuale, del Piano Triennale e del Programma Annuale delle Attività per l'esercizio successivo;
- e) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art.2615-bis c.c.;
- f) le azioni da intraprendere in relazione alle responsabilità del Presidente, del Direttore, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori;
- g) le modifiche al presente statuto;
- h) l'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.24 del presente statuto;
- i) l'ammissione di nuovi consorziati ordinari;
- j) scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori;
- k) approvazione del Regolamento per la gestione dei progetti proposto dal Consiglio di Amministrazione;

- l) ogni materia sulla quale il Consiglio di Amministrazione sottoponga la decisione all'Assemblea;
- m) ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10 - Formalità per la convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente del Consorzio o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario o quando lo richiedano congiuntamente almeno un Soggetto pubblico ed un Soggetto privato.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia, in unica convocazione, a cura del Presidente del Consorzio mediante posta elettronica certificata (o mediante altro mezzo a patto che si riceva, stessi mezzi, conferma di ricezione) spedita almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della convocazione.

Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea e diritto di intervento

I consorziati partecipano all'Assemblea in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro-tempore*. Ogni consorziato può delegare un terzo (anche consorziato) a rappresentarlo in Assemblea; nessun consorziato può avere più di una delega.

E' ammesso l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, che sia loro consentito di seguire la discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

Articolo 12 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei consorziati intervenuti all'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla maggioranza dei consorziati intervenuti all'Assemblea, su proposta del Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o validamente rappresentati più della metà dei consorziati ordinari (rappresentanti il 51% delle quote).



L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati ordinari intervenuti, fatto salvo:

- per quanto previsto agli articoli 3 e 24 del presente statuto;
- per la determinazione delle quote annuali di contribuzione con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consorziati ordinari di cui all'art.6 del presente statuto e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici relativamente alle quote di contribuzione di cui all'art. 7 lettera c);
- per le modifiche del presente statuto, con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati ordinari di cui all'art.6 del presente statuto e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici;
- per l'ammissione di nuovi soci ordinari, con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati ordinari di cui all'art.6 del presente statuto e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici;
- per lo scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori, con delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati ordinari di cui all'art.6 del presente statuto e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici.

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee dei consorziati saranno raccolti in un apposito libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i consorziati anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente del Consorzio che è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto segue.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea. La nomina spetta alternativamente, di triennio in triennio, ai soci ordinari pubblici e a quelli privati. La prima nomina spetta ai soci ordinari pubblici e i soci ordinari privati nominano in pari data il vicepresidente.

Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base dell'indicazione scritta dei consorziati ordinari pubblici di cui all'art.6 del presente statuto e altri due membri sono nominati sulla base dell'indicazione scritta dei consorziati ordinari privati di cui all'art. 6 del presente statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione della carica di uno dei membri nominati dall'Assemblea per dimissioni o revoca, provvede alla sua sostituzione per cooptazione rispettando i vincoli di cui al presente articolo. La successiva Assemblea provvederà alla ratifica o a una nuova nomina.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 15 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del **Consorzio** è il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un consigliere, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dei quali il destinatario abbia confermato stessi mezzi l'avvenuta ricezione. In caso di necessità o urgenza, la convocazione potrà essere effettuata senza il rispetto del termine anzidetto purché con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quale uditore, un soggetto nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri gestori e di disposizione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) definisce l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, elaborazioni, indagini, svolte anche dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio previsionale annuale e il Piano Triennale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- c) redige il Programma Annuale di Attività per l'esercizio successivo, che per il primo anno coincide con il primo anno del piano pluriennale, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il trenta novembre di ciascun anno e comunque non oltre la data di inizio dell'esercizio a cui fanno riferimento;
- d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art.2615 bis del c.c. e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla relazione sulla gestione;

- e) attua le linee di indirizzo strategico del Consorzio e propone i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) delibera il sistema di deleghe da attribuire, per la gestione del Consorzio, al Presidente o ad altri singoli membri del Consiglio (Consiglieri Delegati);
- g) approva le convenzioni e i contratti ed, in genere, tutti gli atti che comportano spesa per il Consorzio;
- h) approva i regolamenti interni e le istruzioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio;
- i) approva tutti gli atti che comportano impiego delle risorse di cui il Consorzio dispone;
- j) delibera in merito all'organico, all'assunzione del personale o alla sottoscrizione di contratti di collaborazione;
- k) definisce la struttura organizzativa del Consorzio e le procedure per la gestione;
- l) delibera in merito alle liti attive e passive;
- m) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi distaccate e secondarie
- n) propone all'Assemblea il Regolamento per la gestione dei progetti.

Articolo 18 – il Direttore Generale

Il Direttore Generale assume il ruolo di Responsabile dell'Attuazione del Programma e partecipa al Comitato Tecnico Scientifico. È il responsabile del conseguimento degli obiettivi e coordinatore della tecnostruttura.

La durata dell'incarico di Direttore Generale è di 5 (cinque) anni. È prevista la sua revoca in caso di grave negligenza o inadempienza.

Il Direttore Generale è individuato dal Consiglio di Amministrazione tramite procedure di selezione ad evidenza pubblica. Il suo compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è una struttura di particolare rilevanza nell'ambito del Consorzio, con funzioni propositive sugli aspetti della ricerca e del trasferimento tecnologico a favore del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.

E' membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico il Direttore Generale, in quanto Responsabile dell'attuazione del programma di attività, ai sensi del successivo articolo 21, che avrà il ruolo di guidare ed intervenire in tutte le scelte di carattere tecnico e/o scientifico del Consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico opera per l'impostazione delle scelte progettuali e delle strategie di attuazione della programmazione scientifica ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su tutte le questioni di carattere scientifico.

Predisporre, insieme al Responsabile dell'attuazione del programma di attività nella sua funzione di Direttore Generale, i Piani Pluriennali e il Programma Annuale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Esprime le indicazioni per la nomina da parte del Presidente e del Direttore Generale, rispettivamente, dei referenti scientifici interni e dei responsabili di area o linea (Formazione, Orientamento, Progetti, Domini Applicativi, ecc.).

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di 15 (quindici). Sono membri di diritto 8 (otto) soggetti designati dalle otto Università consorziate. Gli ulteriori membri, nominati dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra i rappresentanti dei Consorziati ordinari privati in modo da rappresentare tutti i settori produttivi.

La durata dell'incarico del Comitato Tecnico Scientifico è di 3 (tre) anni.

Articolo 20 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea attraverso elezione.

Il Collegio dei Revisori è composto:

- da un membro effettivo ed un supplente eletti tra coloro che sono stati proposti dai consorziati ordinari pubblici indicati nell'art.6 del presente statuto;
- da due membri effettivi ed un supplente eletti tra coloro che sono stati proposti dai consorziati ordinari privati indicati nell'art.6 del presente statuto.

I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.2409-bis del c.c. L'Assemblea che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente del Collegio.

Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.

I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei revisori, subentrano i supplenti in ordine alla loro area di nomina. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei revisori ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.

Il compenso da corrispondere al Collegio dei revisori verrà stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

Articolo 21 - Responsabile dell'attuazione del Programma

Il Direttore Generale assume il ruolo di responsabile dell'attuazione del programma, di cui all'Allegato C del Decreto direttoriale 29 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 22 - Gratuità delle cariche consortili

Fatto salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei revisori, i preposti agli organi del Consorzio prestano la loro opera senza diritto ad alcun corrispettivo.

Art. 23 - Adesione di nuovi Consorziati

Possono aderire al Consorzio, decorsi i termini indicati nel precedente Art. 6.1, le imprese ed enti la cui attività è di interesse alle finalità previste dal Consorzio

L'impresa/Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 1332 c.c., apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente sia le disposizioni del presente contratto, che quelle dei regolamenti e dei disciplinari adottati dalla Rete.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al Consorzio ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nel Consorzio;
- g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente;
- h) la documentazione attestante le qualifiche e le capacità tecnico scientifiche.

Sulla domanda di ammissione i Consorziati ordinari effettuano, attraverso una commissione da costituirsi ad hoc a cura del Consiglio di Amministrazione, una verifica preliminare congiunta di affidabilità economico-finanziaria, reputazionale e di opportunità relativa alla sovrapposizione/concorrenza con Consorziati ordinari già presenti. La verifica deve essere formalizzata attraverso la redazione di un verbale che riporti l'analisi fatta, i riscontri emersi e le valutazioni conclusive. In caso di valutazione negativa la domanda di ammissione viene respinta. In caso di valutazione positiva, è prevista una seconda fase di decisione collegiale con delibera da adottarsi a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione al Fondo consortile e comunque con l'accordo di tutti i consorziati pubblici.

La decisione assunta dai Consorziati è insindacabile.

In caso di accettazione della proposta di adesione, i Consorziati definiscono anche la quota che il subentrante deve versare al Fondo consortile e le eventuali somma da versare al Consorzio a titolo di contribuzione.

Articolo 24— Esclusione dal Consorzio

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dell'80% dei consorziati ordinari, sentito il parere del Collegio dei revisori, nei confronti del consorziato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna e in generale delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili a condizione che l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
- c) sia posto in liquidazione, o sia sottoposto a procedure concorsuali.

Articolo 25 – Recesso del Consorziato

Il consorziato, decorso il termine di otto anni previsto all'art. 6, può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio.

La dichiarazione del recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con nota PEC almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso, nel caso in cui il recedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei confronti dei consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso, ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Nel caso in cui, invece, il consorziato che intenda recedere abbia obbligazioni nei confronti di terzi, dei consorziati o del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione determinerà se consentire il recesso e, in caso affermativo, le modalità di svolgimento dello stesso ed il termine dal quale esso avrà effetto, nonché la garanzia da prestarsi quali esplicite condizioni per il recesso.

In ogni caso il consorziato potrà recedere, con dichiarazione comunicata a mezzo PEC al Consiglio di Amministrazione nei casi di scioglimento della rispettiva società, ente o consorzio o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione assembleare, purché risulti dissenziente rispetto a tale delibera.

I consorziati ordinari pubblici potranno recedere, con dichiarazione comunicata a mezzo PEC al Consiglio di Amministrazione nei casi di indicazioni ricevute dai propri Organismi di vigilanza, per espresse indicazioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie e nel caso in cui il Consorzio abbia conseguito per tre esercizi sociali consecutivi una perdita di esercizio.

Nonostante il recesso, il consorziato receduto ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri consorziati e dei terzi per le obbligazioni contratte durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi, relativamente a quanto sopra.

In caso di recesso il consorziato recedente non potrà avanzare nessuna pretesa sul patrimonio consortile.

Articolo 26 - Esercizio Finanziario - Libri del Consorzio

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed approvare il bilancio preventivo.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed approvare il bilancio consuntivo.



Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura del Collegio dei revisori.

I consorziati hanno diritto ad esaminare i libri di cui sopra e di ottenere estratti a proprie spese.

Articolo 27 - Modalità di gestione dei progetti

Per la gestione dei progetti il Consorzio provvederà a dotarsi di un apposito Regolamento di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Il regolamento dovrà prevedere, nel caso di progetti presentati dal Consorzio, ma cofinanziati dai consorziati, un atto convenzionale che disciplini il rapporto.

Articolo 28 – Riservatezza delle informazioni

1. Ciascun consorziato (in seguito "Parte Divulgatrice") può divulgare, direttamente o indirettamente, ad un altro consorziato (in seguito "Parte Ricevente"), alcune informazioni tecniche e scientifiche (in seguito "Informazioni Confidenziali") al fine di svolgere le attività del Consorzio per tutto il periodo di validità dello stesso. Tali informazioni sono da ritenersi sempre di natura confidenziale, fatte salve le disposizioni in cui al seguente comma 2.

2. La Parte Divulgatrice e la Parte Ricevente regolamentano come segue i loro rispettivi obblighi per quanto concerne la riservatezza (d'ora in poi denominati "**Obblighi di Riservatezza**"):

L'espressione "Informazioni Confidenziali" non include in ogni caso informazioni:

(a) che siano o si rendano generalmente accessibili al pubblico senza diretta o indiretta violazione degli Obblighi di Riservatezza;

(b) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle legittimamente ricevute, non vincolate da obblighi di riservatezza, da terze parti;

(c) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle sviluppate autonomamente senza l'utilizzo di alcuna Informazione Confidenziale della Parte Divulgatrice.

Nel caso che alla Parte Ricevente sia richiesto di rivelare Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice per adempiere a leggi applicabili o conformarsi ad un ordine da parte di un'autorità giudiziaria, governativa o altra autorità competente, e per quanto legalmente permesso, la Parte Ricevente deve puntualmente comunicare tale richiesta alla Parte Divulgatrice, prima di adempiere ad essa se legalmente possibile.

3. Qualora Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice siano divulgate, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, le Parti concordano che:

(a) la Parte Ricevente dovrà: (i) mantenere le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice strettamente riservate (assicurando anche l'adozione di ogni misura necessaria a custodirle adeguatamente) e non trasmetterle a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte della Parte Divulgatrice; (ii) usare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice esclusivamente per lo

svolgimento ed entro gli ambiti delle attività contrattuali e non usarle in alcun modo che possa direttamente o indirettamente ledere gli interessi della Parte Divulgatrice.

(b) la Parte Ricevente dovrà: (i) limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice al proprio personale che ne abbia bisogno in virtù del loro coinvolgimento nelle attività contrattuali; (ii) far rispettare ai propri dipendenti gli Obblighi di Riservatezza; (iii) ritenersi responsabile di ogni attività o viceversa di ogni inadempienza dei propri dipendenti che comporti una violazione di tali Obblighi di Riservatezza.

4. Si concorda che la Parte Divulgatrice non si assumerà responsabilità alcuna nei confronti della Parte Ricevente derivante dall'uso delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice da parte della Parte Ricevente.

5. In qualunque momento, dietro richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente deve restituire alla Parte Divulgatrice, o distruggere tutte le copie delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice, scritte o comunque tangibili, di cui essa sia in possesso.

6. Si riconosce che le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice sono e resteranno proprietà esclusiva di quest'ultima. Attraverso la divulgazione di Informazioni Confidenziali, nell'ambito del presente Atto, non viene concessa o trasmessa alcuna licenza relativa a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.

7. Gli obblighi di Riservatezza, di cui al presente articolo, continueranno a sussistere per anche dopo la data di scadenza del presente Atto o la risoluzione del presente Atto o fino a quando le informazioni confidenziali non diventino "arte nota"

Articolo 29 – Diritti di Proprietà intellettuale e/o industriale e Pubblicazioni

1. Ai fini del presente Atto, per "Background" si intendono le informazioni e le opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, in possesso di ciascun consorziato prima della stipulazione del presente Atto, attinenti all'oggetto dei Progetti, come pure i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connessi a quanto indicato; per "Foreground" si intendono le opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, le informazioni e le conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo di cui ai Progetti e generate da ciascun consorziato in relazione alla propria parte di Progetto, sia eventuali prototipi.
2. Il background detenuto a qualsiasi titolo da ciascun consorziato è e rimane di proprietà di detto consorziato. Ciascun consorziato potrà a propria discrezione rendere disponibile – a condizioni anche economiche da definirsi di volta in volta – agli altri consorziati il proprio Background che sia necessario per l'esecuzione delle loro parti di Progetto e potrà concedere loro licenze d'uso – a condizioni anche economiche da definirsi – su detto Background solo ed esclusivamente per consentire l'esecuzione delle attività di cui ai Progetti, con cessazione immediata, senza necessità di comunicazione alcuna – di detto utilizzo al termine dei Progetti.
3. I consorziati riconoscono espressamente che ciascuno di essi sarà titolare esclusivo dei diritti



di proprietà intellettuale e/o industriale sul Foreground da essi generato nei Progetti. Fermo restando quanto previsto nell'art. 29, comma 3, nel caso di Foreground generato congiuntamente da più consorziati e per il quale non sia possibile separare i contributi dei singoli consorziati, questi ultimi concorderanno per iscritto fra di loro, con separato accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di diritti su tale Foreground. In caso non si raggiunga un accordo, la ripartizione avverrà in proporzione alle rispettive quote di finanziamento dei Progetti dei consorziati coinvolti.

4. Ciascun consorziato sarà libero di proteggere il Foreground da esso generato nei Progetti, a proprie spese, secondo le forme di tutela legale per l'ambito territoriale che riterrà più opportuni. Nel caso di proprietà congiunta, i consorziati comproprietari concorderanno fra loro, con separato accordo scritto, le forme e l'ambito di tale tutela e la ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento delle eventuali privative.
5. Le pubblicazioni inerenti alle attività dei Progetti di un consorziato potranno essere effettuate da quest'ultimo purché non contengano Background o Foreground di altri consorziati e purché non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o industriale di altri consorziati e purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza sussistenti tra i consorziati. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dagli altri consorziati e qualora uno dei consorziati non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione dovrà comunicarlo al consorziato richiedente ed evidenziare i motivi che giustificano il proprio diniego.
6. Resta inteso che nessun consorziato potrà pubblicare e/o divulgare informazioni contenenti Informazioni Confidenziali, Background o Foreground di un altro consorziato senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del c.c.

L'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale eccedenza attiva del fondo consortile che residuasse al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, verrà destinata ai consorziati ordinari in parti uguali.

Articolo 31 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, nonché tra i consorziati ed il Consorzio, derivanti dall'interpretazione o applicazione o esecuzione del presente statuto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.